

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)964

Vol. 1969/0180

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 964 def.

Bruxelles, 23 ottobre 1969

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce speciali misure applicabili temporaneamente
ai funzionari della Commissione delle Comunità
Europee retribuiti in base ai fondi stanziati per il bilancio
delle ricerche e degli investimenti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

In conseguenza delle necessità eccezionali emergenti dall'adozione di programmi di ricerca che comportano una riduzione dell'organico compreso nella tabella degli effettivi allegata al bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA, la Commissione ha deciso di proporre al Consiglio l'adozione delle allegate misure speciali, che consentiranno agli agenti colpiti dalla suddetta riduzione di far fronte alle difficoltà più gravi nel periodo susseguente alla perdita dell'impiego, e di realizzare nella massima misura possibile il proprio riadattamento ad una nuova attività o di migliorare le proprie qualifiche in ordine ad un'eventuale reintegrazione in istituzioni nazionali o comunitarie esistenti, o in qualsiasi altra nuova istituzione o altro nuovo genere di collaborazione scientifica o tecnica che il Consiglio attui nel quadro di una futura Comunità tecnologica.

Nell'ambito della razionalizzazione dei servizi della Commissione unica, il Consiglio ha adottato, nel marzo 1968, disposizioni speciali che prevedevano misure finanziarie particolari a favore dei funzionari che cessavano dal servizio in conseguenza della razionalizzazione.

La Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate disposizioni speciali anche a favore del personale del bilancio delle ricerche e degli investimenti, dato che la crisi del settore nucleare, che attualmente grava sull'Europa, rischia di rendere assai ardua una reintegrazione di tali funzionari nei centri nazionali e nell'industria nucleare.

A favore dei funzionari del bilancio delle ricerche e degli investimenti, che per la mancanza di programmi durevoli già da due anni incontrano difficoltà nell'espletamento delle loro incombenze professionali, la Commissione propone una regolamentazione che agevoli il riadattamento degli effettivi.

.../...

Occorre infatti tener presente che le disposizioni del Trattato e le decisioni che, seguendo la via aperta da tali disposizioni, sono state adottate in materia di programmi e di bilancio, nonché quelle relative allo statuto delle varie categorie di personale dell'EURATOM, hanno tutte avuto lo scopo di dotare la Comunità di un complesso di impianti scientifici a carattere permanente, gestiti da un corpo stabile di amministratori, ricercatori scientifici, ingegneri e tecnici, debitamente titolarizzati nel loro impiego e destinati quindi a regolare carriera.

Precisamente in questa prospettiva e in tale quadro i collaboratori dell'EURATOM hanno in gran parte rinunciato alle carriere nazionali che ad essi si offrivano dopo la laurea o che già esercitavano nel paese d'origine.

Agendo in tal modo, la Comunità dava al tempo stesso - nello spirito del Trattato - il proprio contributo, limitato ma concreto, alla salvaguardia del potenziale europeo di ricercatori scientifici, la cui consistenza è oggi minacciata - come viene periodicamente deplorato - dalle offerte provenienti dall'esterno.

Il riassetto degli effettivi, che necessariamente consegnerà alla riduzione dei programmi comuni, non potrebbe essere attuato senza tener conto della situazione suaccennata. A tal fine, la presente proposta contiene un complesso di misure alternative, che tendono a conciliare la necessaria salvaguardia degli interessi individuali di carriera con il mantenimento del potenziale globale di ricercatori di cui l'Europa si è provveduta.

In dettaglio, la proposta della Commissione contiene le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Questa norma prevede i provvedimenti di cessazione definitiva dalle funzioni, di cessazione provvisoria dalle funzioni e di riconversione che potranno essere adottate allo scopo di procedere al riassetto degli effettivi del bilancio delle ricerche, riassetto reso necessario dall'adozione di programmi di ricerca che comportano una riduzione d'organico.

Sembra infatti che le disposizioni degli articoli 41 o 50 dello Statuto non possono in alcun caso far fronte alle necessità particolari che comporta la situazione di cui trattasi.

.../...

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno proporre una procedura basata sul regolamento n. 259/68 del Consiglio.

Articolo 2

Nelle sue grandi linee, l'articolo riproduce le disposizioni previste dall'articolo 5 del regolamento n. 259/68 del Consiglio.

Si tratta di un regime di indennità ad aliquote decrescenti, destinato ad agevolare, sul piano finanziario, il passaggio dal servizio presso la Comunità alla ricerca di nuovi posti di lavoro.

Si propone inoltre di accordare la liquidazione dell'indennità in forma di capitalizzazione. E' da ritenere che concedendo tale facoltà risulterà più agevole, in una serie di casi, l'applicazione delle misure particolari. D'altra parte, la liquidazione globale, in un'unica somma, dell'indennità comporterà un considerevole alleggerimento del lavoro amministrativo.

Articolo 3

La norma prevede le modalità di concessione dell'indennità applicabili al funzionario che è oggetto di un provvedimento di cessazione provvisoria dalle funzioni.

Si tratta in sostanza delle disposizioni di cui all'articolo 41 dello statuto, ma estese, per quanto riguarda la durata del diritto alla riammissione in servizio con precedenza, ad un periodo di sei anni, tenuto conto del fatto che il programma del bilancio delle ricerche copre un periodo di cinque anni.

Articolo 4

La norma prevede, in determinati casi ed a determinate condizioni, un regime di borse di riadattamento o di riconversione, in virtù del quale il personale scientifico e tecnico colpito da un provvedimento di cessazione dalle funzioni possa accrescere le proprie conoscenze ed esperienze e sia in tal modo reimpiegabile in settori raccomandati o approvati dalla Commissione. In virtù delle condizioni fissate per la concessione delle borse, specialmente per quanto riguarda l'impegno di rimborso qualora il beneficiario stabilisca entro un certo termine la propria residenza fuori dai territori degli Stati membri o degli Stati associati, il regime di cui trattasi potrà contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del potenziale scientifico della Comunità, oggi gravemente minacciato.

.../...

Poiché la riconversione non rappresenta in se stessa una garanzia sicura in ordine al conseguimento di un nuovo impiego che presenti adeguate attrattive, è previsto che al termine dei periodi di tirocinio e dei corsi di riconversione l'interessato benefici delle disposizioni finanziarie previste per la cessazione provvisoria dalle funzioni (articolo 3), ma percependo aliquote d'indennità molto meno elevate.

Articolo 5

Si tratta delle disposizioni che già figurano nell'articolo 6 del regolamento n. 259/68 del Consiglio: la facoltà offerta di scegliere fra la pensione e l'indennità di cessazione dal servizio agevolerà in certi casi l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1.

Articolo 6

L'articolo ribadisce, per i funzionari che possono avvalersi delle disposizioni transitorie dello Statuto CECA, la facoltà di optare per le disposizioni previste in materia nel vecchio Statuto dei funzionari della CECA.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce speciali misure applicabili temporaneamente
ai funzionari della Commissione delle Comunità
Europee retribuiti in base ai fondi stanziati per il bilancio
delle ricerche e degli investimenti

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che costituisce un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunità Europee, e in particolare l'articolo 24;

Visto l'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità del-
le Comunità europee;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

Considerando che compete al Consiglio, deliberante a maggioranza qua-
lificata, di adottare, su proposta della Commissione e previa consul-
tazione delle altre istituzioni interessate, speciali misure applica-
bili temporaneamente ai funzionari della Commissione retribuiti in
base ai fondi stanziati per il bilancio delle ricerche e degli inve-
stimenti;

Considerando che disposizioni speciali devono consentire ai funzionari
colpiti dalle suddette misure di far fronte alle gravi difficoltà fi-
nanziarie conseguenti alla perdita dell'impiego e di realizzare nella
massima misura possibile la propria riconversione per nuove funzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per tener conto delle necessità eccezionali che possono emergere dall'adozione di programmi di ricerca che comportano una riduzione dell'organico compreso nelle tabelle degli effettivi allegate al bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA, la Commissione delle Comunità Europee è autorizzata, fino alla data del e nel limite del numero di posti soppressi, ad adottare, nei confronti dei funzionari retribuiti in base ai fondi stanziati per il bilancio delle ricerche e degli investimenti, provvedimenti di cessazione definitiva dalle funzioni, di cessazione provvisoria dalle funzioni o di riconversione, alle condizioni seguenti.

2. La Commissione determina, per ciascun grado e carriera, la natura degli impieghi che saranno oggetto dei provvedimenti di cui al paragrafo 1. I funzionari contemplati dal presente regolamento possono chiedere l'applicazione di uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1.

La Commissione stabilisce l'elenco dei funzionari colpiti dai provvedimenti suddetti, previo parere della Commissione paritetica, tenendo conto dell'interesse del servizio e prendendo in considerazione le domande individuali, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari. Il rigetto una domanda deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

3. Il funzionario che sia stato compreso nell'elenco previsto dal paragrafo 2 senza averne fatto domanda deve scegliere uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 nei tre mesi successivi alla data di notifica della sua iscrizione nell'elenco. Se entro il termine di cui sopra il funzionario non rende nota la propria scelta, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce il provvedimento da applicare.

4. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 non hanno carattere disciplinare.

5. Fino alla data del , e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la Commissione non può adottare, nei confronti dei funzionari ai quali si applica il presente regolamento, alcuna decisione in merito al collocamento in disponibilità.

Articolo 2

Cessazione definitiva dal servizio

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, ha diritto a quanto segue:

- a) per un periodo di sei mesi, ad un'indennità mensile pari alla sua ultima retribuzione, e
- b) per un periodo da determinare in base alla tabella di cui al paragrafo 2, ad un'indennità mensile pari:
- all'85% dello stipendio base, dal 7° al 12° mese;
 - al 70% dello stipendio base, dal 13° al 66° mese;
 - al 60% dello stipendio base, per il periodo successivo.

Il beneficio dell'indennità cessa al più tardi l'ultimo giorno del mese in cui il funzionario compie il 65° anno di età.

2. Per determinare, in funzione dell'età raggiunta dal funzionario, alla data di cessazione dal servizio, il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica alla durata del suo servizio il coefficiente di cui alla tabella seguente; tale periodo viene arrotondato, se del caso, al mese inferiore.

<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>	<u>Età</u>	<u>%</u>
20	18	30	33	40	48	50	63	60	78
21	19,5	31	34,5	41	49,5	51	64,5	61	79,5
22	21	32	36	42	51	52	66	62	81
23	22,5	33	37,5	43	52,5	53	67,5	63	82,5
24	24	34	39	44	54	54	69		
25	25,5	35	40,5	45	55,5	55	70,5		
26	27	36	42	46	57	56	72		
27	28,5	37	43,5	47	58,5	57	73,5		
28	30	38	45	48	60	58	75		
29	31,5	39	46,5	49	61,5	59	76,5		

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per il paese delle Comunità nel quale il beneficiario prova di avere la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità stabilisce la sua residenza al di fuori dei paesi della Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è quello valido per Bruxelles.

4. L'ammontare dei redditi percepiti dell'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale percepita dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

5. Se il funzionario riscuote l'indennità prevista al paragrafo 1, gli assegni familiari restano integralmente dovuti.

6.a) Durante il periodo in cui non può essere coperto da un altro regime di assicurazione malattia, il funzionario che è stato oggetto del provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, ha diritto, per sé e per le persone assicurate a suo titolo, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee.

Fino all'acquisizione dei diritti a pensione, il contributo è calcolato in base allo stipendio base relativo al grado e allo scatto che il funzionario aveva acquisito all'atto della cessazione delle funzioni.

Dalla data in cui il funzionario ha diritto ad una pensione prevista dallo statuto dei funzionari, il contributo è calcolato sulla base della pensione stessa.

b) In caso di decesso del funzionario che abbia beneficiato delle disposizioni di cui sopra, al titolare di una pensione di reversibilità è assicurata la copertura dei rischi di malattia, a condizione che l'interessato dimostri di non poter essere coperto contro tali rischi da altro regime. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

7. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, il funzionario, nel limite di cinque anni, continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità in base alla retribuzione relativa al suo grado ed al suo scatto, purché durante questo periodo vi sia stato versamento dei contributi previsti dallo statuto. Ai fini dell'applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, questo periodo è considerato come periodo di servizio.

Se il funzionario viene riammesso in servizio in un'istituzione delle Comunità europee, acquisendo così nuovi diritti a pensione, cessa di fruire, durante il nuovo periodo di servizio, delle disposizioni di cui al primo comma. Tuttavia, al momento della sua riammissione in servizio, il funzionario può chiedere, per la parte non consumata del periodo di cui al primo comma, che il suo contributo al regime delle pensioni, nonché i suoi diritti a pensione siano calcolati sullo stipendio base relativo al grado e allo scatto che aveva ottenuto nelle sue funzioni antecedenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 dello Statuto, il caso del funzionario che benefici dell'indennità di cui al paragrafo 1 è equiparato a quello del funzionario che è stato oggetto di una dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

Al termine di questo periodo, il beneficio del diritto a pensione è acquisito senza che si applichi al funzionario la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII dello Statuto, purché egli abbia raggiunto l'età di 55 anni.

L'ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un funzionario deceduto durante questo periodo viene fissato a norma dell'articolo 79, secondo comma dello Statuto.

8. Qualora, in applicazione delle presenti disposizioni, il diritto a pensione risulti acquisito prima del raggiungimento del 60° anno di età, il funzionario ha diritto, per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, all'assegno per figli a carico.

9. Ai fini della concessione dell'indennità di nuova sistemazione, il funzionario non è tenuto a soddisfare alla condizione relativa al termine di cui al paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 6 dell'allegato VII dello Statuto.

10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107 dello Statuto, il caso del funzionario che sia stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1 viene equiparato a quello del funzionario al quale sia stato applicato il disposto degli articoli 41 e 50 dello Statuto.

11. In sostituzione dell'indennità prevista dal presente articolo, il funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio può chiedere, all'atto della cessazione stessa, il versamento di un'indennità globale pari ai due terzi del totale delle indennità alle quali avrebbe avuto diritto in forza delle disposizioni previste dal presente articolo.

In tal caso non si applicano le disposizioni previste dai paragrafi 1-6 e dal paragrafo 7, commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.

12. L'imposta sull'indennità di cui sopra è stabilita alle condizioni previste dalle disposizioni del regolamento n. 260/68 del Consiglio, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

Articolo 3

Cessazione provvisoria dal servizio

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, il funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione provvisoria dal servizio è soggetto alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 41 dello Statuto.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 3, secondo comma, e 5 dell'articolo 41, il termine di due anni in esse previsto è sostituito dal termine di sei anni.

Il funzionario che al termine del suddetto periodo di sei anni non è stato oggetto di un provvedimento di riammissione viene dispensato d'ufficio dal servizio.

Inoltre, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dello articolo 41 dello Statuto, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 2.

2. Il funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione provvisoria dal servizio può chiedere, nel termine di un mese dalla notificazione, che l'importo complessivo delle indennità alle quali ha diritto a norma dell'articolo IV dello Statuto venga ripartito uniformemente su un periodo di sei anni.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 9 dell'articolo 2 sono applicabili al funzionario che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione provvisoria dal servizio. Tale funzionario beneficia inoltre delle disposizioni previste dallo Statuto per il caso di assegnazione a un'altra sede di servizio, per quanto riguarda le spese di viaggio e di trasloco, nonché l'indennità di prima sistemazione. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 12, relative all'imposta a profitto delle

Comunità europee, sono applicabili per analogia.

Articolo 4

Riconversione

Ai funzionari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione applica, su loro richiesta, le seguenti disposizioni speciali, intese ad agevolarne, nell'interesse delle Comunità europee, la riconversione:

1. L'interessato che partecipa assiduamente a corsi e tirocini di riadattamento e di riconversione, in settori raccomandati o preventivamente approvati dalla Commissione, ha diritto, per la durata di tali corsi e tirocini e per un periodo massimo di 2 anni, a un'indennità mensile uguale all'ultima retribuzione. All'interessato sottoposto ad un periodo di riconversione sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 3-7, 9, 10 e 12.
2. Il funzionario che al termine del periodo di riconversione non sia riammesso in servizio ha diritto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) dell'articolo unico dell'allegato IV dello Statuto l'aliquota delle indennità è fissata uniformemente nella misura del 30%.
3. E' applicabile l'articolo 5 del presente regolamento.
4. Per poter beneficiare delle disposizioni del presente articolo, l'interessato deve impegnarsi per iscritto a rimborsare alla Comunità rispettivamente la metà o un terzo delle somme percepite a questo titolo, qualora stabilisca la propria residenza fuori del territorio degli Stati membri delle Comunità europee e degli Stati africani e malgascio associati prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o prima della fine del quinquennio successivo a tale periodo. Qualora l'interessato stabilisca la propria residenza fuori del territorio degli Stati membri delle Comunità e degli Stati africani e malgascio associati prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, il versamento delle indennità mensili può cessare quando egli abbia percepito la metà dell'importo totale delle indennità previste dai paragrafi 1 e 2.

In casi eccezionali, la Commissione può concedere deroghe all'obbligo di rimborso. La deroga spetta di diritto nel caso in cui l'interessato prenda servizio presso una delle società di cui all'articolo 58 del Trattato che istituisce la CEE.

.../...

Articolo 5

1. Il funzionario che è stato oggetto di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e non ha compiuto i quindici anni di servizio può rinunciare definitivamente a far valere i diritti a pensione. In tal caso, egli beneficia di un'indennità da determinarsi alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'allegato VIII dello Statuto. Le disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafi 7 e 8 del presente regolamento non sono applicabili.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, lettera c) dell'allegato VIII dello Statuto, nel periodo di servizio effettivamente compiuto s'intende compreso il periodo durante il quale il funzionario ha diritto all'indennità prevista dall'articolo 2, nonché, se del caso, il periodo di abbuono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10.

2. Il funzionario che intenda optare per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è tenuto, a pena di decadenza, a rendere nota la propria scelta entro i sei mesi successivi alla data di notifica del provvedimento di cui all'articolo 1 paragrafo 1.

Gli importi eventualmente versati a titolo della pensione prima dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo vanno detratti dall'indennità di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. I funzionari contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento n. 259/68 del Consiglio, nonché nell'articolo 102, paragrafo 5 dello Statuto, eccettuati quelli che, anteriormente al 1° gennaio 1962, erano titolari del grado A/1 o A/2 nel quadro dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, possono chiedere, se ad essi sia stato applicato un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, che i loro diritti pecuniari siano determinati secondo le disposizioni dell'articolo 34 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

.../...

2. I funzionari che, anteriormente al 1° gennaio 1962, erano titolari dei gradi A/1 e A/2 nel quadro dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed ai quali sia stato applicato un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari siano determinati sulla base delle disposizioni dell'articolo 42 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.